



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 12 del 03.06.2021

OGGETTO: Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n° 267/2000 a favore di Trischitta Francesca e dell'Erario dello Stato, in esecuzione della Sentenza n° 1211/2020 Giudice di Pace di Messina Sezione civile .

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TRE** del mese di **GIUGNO** alle ore **16,45** e seguenti in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta ordinaria di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Micalizzi Rita	SI	9)	Bosco Agatino Salvatore	SI
2)	Arcidiacono Antonella Maria Laura	SI	10)	Barbagallo Alessia Anna	SI
3)	Di Blasi Caterina	SI	11)	Palumbo Francesco	SI
4)	Saglimbeni Daniele	SI	12)	Fichera Simona	SI da remoto
5)	Leotta Giuseppe	SI			
6)	Schilirò Roberto	NO			
7)	Pollastri Gianpiero	SI			
8)	Tornatore Emanuele	SI			

Presenti n. 11	Assenti n. 01
-----------------------	----------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Maria Antonella Laura, Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Ragusa.

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Saglimbeni Daniele, Barbagallo Alessia e Tornatore Emanuele.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente procede alla trattazione del punto n° 2 all'ordine del giorno avente ad oggetto: *“Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n° 267/2000 a favore di Trischitta Francesca e dell'Erario dello Stato, in esecuzione della Sentenza n° 1211/2020 Giudice di Pace di Messina Sezione civile”*

Si procede a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti e votanti.

Favorevoli: 7

Contrari: nessuno

Astenuti: 4 (Barbagallo, Bosco, Fichera, Palumbo)

Si vota sulla immediata esecutività della proposta.

Favorevoli: 7

Contrari: nessuno

Astenuti: 4 (Barbagallo, Bosco, Fichera, Palumbo)

A maggioranza di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai signori consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

APPROVARE la proposta avente ad oggetto: *“Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n° 267/2000 a favore di Trischitta Francesca e dell'Erario dello Stato, in esecuzione della Sentenza n° 1211/2020 Giudice di Pace di Messina Sezione civile”*.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 DEL 26-02-2021

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 a favore di Trischitta Francesca e dell'Erario dello Stato, in esecuzione della Sentenza n. 1211/2020 Giudice di Pace di Messina – Sezione Civile.

SETTORE IV

Il Proponente
Il Sindaco
Dott. Giorgio Stracuzzi

Premesso che:

- con atto di citazione pervenuto in data 30.05.2019 al prot. n. 11699, la Sig.ra Trischitta Francesca conveniva questo Ente in giudizio per chiedere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti, a seguito di un sinistro stradale occorso in data 31.07.2018
- avverso il superiore atto il Comune si costituiva in giudizio contestando ogni domanda attorea;
- con Sentenza n. 1211/2021 del Giudice di Pace del Tribunale di Messina – Sezione Civile, pervenuta al Comune in data 15.01.2021 con prot. n. 988, l'Ente veniva condannato al pagamento nei confronti della Sig.ra Trischitta Francesca della somma di €. 3.757,10, oltre agli interessi legali dalla data del giorno del deposito della sentenza sino al saldo effettivo;
- Il Comune veniva condannato, inoltre ... *al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario (per il patrocinio gratuito concesso alla parte attrice), che si liquidano in complessivi €. 950,00, di cui €. 100,00 per spese ed €. 850,00 per competenze ed onorari, oltre il 15% ex art. 14 L.P., CPA e IVA come per legge, ponendo infine a carico della parte soccombente le spese dell'espletata CTU medico legale, come liquidate in decreto del 09.09.2020;*

Che con Decreto del Tribunale Ordinario di Messina - Sezione Civile del 09.09.2020, così come riportato in Sentenza, il Giudice liquidava in favore del CTU Medico Legale, nella persona della Dott.ssa Rosaria Pavia, la somma complessiva di €. 450,00 per la consulenza medica d'ufficio inerente il procedimento di che trattasi;

Preso atto che la Sig.ra Trischitta Francesca ha già anticipato alla Dott.ssa Rosaria Pavia, la somma di €. 450,00, a saldo della consulenza medico-legale svolta, come si evince dalla ricevuta n. 1/20 del 09.09.2020, presente in atti, tale importo va liquidato a parte attrice;

Che con nota, prot. n. 4113 del 22.02.2021, il legale della controparte Avv. Giuseppe Bevacqua indicava la somma complessiva da versare all'Erario dello Stato;

Vista la nota inviata dal legale della controparte, Avv. Giuseppe Bevacqua, prot. n. 3445 del 12.02.2021, nella quale viene specificata la somma complessiva dovuta alla Sig.ra Trischitta Francesca con allegata la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000

Alla luce di quanto in premessa e preso atto degli atti sopra citati, occorre procedere alla esecuzione della Sentenza n. 1211/2021 del Giudice di Pace del Tribunale di Messina – Sezione Civile, con la liquidazione in favore della ricorrente e dell'Erario delle seguenti somme:

alla Sig.ra Trischitta Francesca:

€. 3.757,10 *risarcimento riconosciuto in Sentenza*
€. 0,16 *interessi legali calcolati sino al 15.02.2021*
€. 450,00 *CTU Medico Legale*
€. 4.207,26 *totale*

all'Erario:

€. 850,00 *competenze e onorari*
€. 100,00 *spese generali*
€. 127,50 *15% ex art. 14 L.P. (su €. 850,00)*
€. 39,10 *C.P.A. 4% (su €.977,50)*
€. 1.116,60 *totale*

Pertanto, al fine di dare esecuzione alla Sentenza n. 1211/2021 del Giudice di Pace del Tribunale di Messina – Sezione Civile, pervenuta al Comune in data 15.01.2021 con prot. n. 988, ed evitare azioni giudiziarie con conseguente aggravio di spese a danno dell'Erario Comunale, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 5.323,86, come liquidata in sentenza;

Considerato che la suddetta spesa rientra tra i casi di cui all'art. 194 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 e che trova copertura finanziaria al Cap. ...6642:2... del bilancio imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2021	-----	Anno 2021	-----
Totale	€. 5.323,86	Totale	€. 5.323,86

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto L'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Riconoscere, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, il complessivo debito di €. 5.323,86 così suddivisi: €. 4.207,26 a favore della Sig.ra Trischitta Francesca ed €. 1.116,60 a favore dell'Erario dello Stato, in esecuzione della Sentenza n. 1211/2021 del Giudice di Pace del Tribunale di Messina – Sezione Civile, pervenuta al Comune in data 15.01.2021 con prot. n. 988;

Impegnare la superiore somma all'intervento di spesa cui corrisponde il Cap. ...6642:2... del bilancio imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2021	-----	Anno 2021	-----
Totale	€. 5.323,86	Totale	€. 5.323,86

Trasmettere copia della presente al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002;

Trasmettere copia della presente al Responsabile del Procedimento, ai Responsabili del II e del IV Settore al fine di procedere, nel più breve tempo possibile, all'esecuzione della superiore Sentenza;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di evitare il prodursi di ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale,

Il Responsabile dell'Istruttoria

L'Istruttore Amministrativo
 Sig.ra Carmela Della



Il Proponente

Il Sindaco
 Dott. Giorgio Stracuzzi



sulla somma rivalutata, comunque entro i limiti di competenza per valore del Giudice di Pace;

PER PARTE CONVENUTA

Voglia il Giudice di Pace adito accogliere le seguenti conclusioni

- 1) Accertare e dichiarare la mancanza del nesso di causalità tra la presunta presenza di una buca sul manto stradale e i danni riportati dall'attrice;
- 2) Per l'effetto accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa sia da imputare per fatto e colpa esclusiva della sig.ra Frischiuta Francesca, giusta premessa;
- 3) E di conseguenza, nel merito, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
- 4) Condannare l'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

* * *

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto statuito dall'art. 132 co. 1 n° 4 c.p.c. così come novellato dall'art. 45 co. 17 L. n° 69/09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice evocava in giudizio il convenuto ente per sentir accogliere le riportate conclusioni.

Deducava l'attore che in data 24/06/2018, intorno alle ore 23,30, mentre attraversava la strada sul lungomare di Giardini Naxos, all'altezza della Chiesa di S. Giovanni, cadeva rovinosamente a terra a motivo della presenza di una buca sul manto stradale, non segnalata e non visibile.

A seguito di ciò, riportava lesioni personali per le cui cure ricorreva alle cure del proprio medico curante che, in considerazione delle lesioni riportate e dopo una accertamento radiologico, diagnosticava un *"apprezzabile distacco corticale del versante laterale del calcagno da frattura da strappamento"*.

In ragione di quanto asserito e vista la proprietà del sito in cui si era verificato l'evento dannoso, l'attore formulava propria richiesta risarcitoria ex art. 2051 Cod. Civ., senza alcun esito, così da essere costretto ad intraprendere l'odierno giudizio.

Si costituiva nel presente giudizio la società convenuta che contestava sia l'*an* che il *quantum*, rassegnando le conclusioni riportate.

Nel merito, come più volte questo Giudicante ha ribadito in analoghe decisioni, è opportuno ricordare l'impianto normativo di riferimento.

Assume così rilevanza l'art. 2051 Cod. Civ., che statuisce: *"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"*.

La norma richiamata fissa il principio della responsabilità oggettiva del custode di un bene, il quale è tenuto ad evitare che il bene oggetto della sua custodia esponga i terzi a situazioni di pericolo, così che, in caso di accadimento di un danno, egli ne è responsabile ed è tenuto al risarcimento.

L'impianto normativo è valido anche per la Pubblica Amministrazione: *"La Pubblica Amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del "neminem laedere", in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile (...)"* (Cass. Civ. n° 10654/04; ma anche Cass. Civ. n° 22592/04).

In ragione di ciò, la P.A., che risulti inadempiente al proprio obbligo di custodia, va dichiarata responsabile dell'evento dannoso proprio laddove essa non è riuscita, con l'ordinaria diligenza, ad impedire quelle situazioni di pericolo a cui è stato esposto l'utente (cfr Cass. Civ. n° 3651/06).

Il carattere oggettivo della responsabilità stabilita all'art. 2051 Cod. Civ. è tale che, ai fini della dichiarazione di responsabilità, nessuna rilevanza assume la condotta posta in essere dal custode, né il carattere proprio dell'obbligo di custodia.

In ragione di ciò, per determinare la responsabilità della P.A., occorre tenere in debita considerazione le dinamiche causali produttive del danno, - come si fa in modo analogo nell'ipotesi di cui all'art. 2043 Cod. Civ. -, tanto che è necessario, non soltanto che la strada presenti *"(...) un qualche profilo di irregolarità, ma anche che ciò dia luogo a una situazione qualificabile come "insidia" o "trabocchetto".* (Trib. Catania, Sez. V, 30/05/2005. Ma anche Cass. Civ. n° 3651/06; Cass. Civ. n° 15224/05; Cass. Civ. n° 11250/02).

In tal senso, la S. C. di Cassazione nella sentenza n° 15720 del 18/07/11, ha ribadito che ai fini dell'applicabilità del citato art. 2051 Cod. Civ., si deve tenere in debita considerazione la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada, ravvisando la sussistenza del caso fortuito laddove si verificano situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specifica prevedibile alterazione dello stato della cosa in custodia che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possano essere rimosse o segnalate, per difetto di tempo strettamente necessario a provvedervi.

Spetta, quindi, al Giudice, ai fini della dichiarazione di responsabilità della P.A., valutare non solo l'esistenza o meno della prova del danno e del pericolo occulto, ma anche l'esistenza o

meno della causalità giuridica tra la non prevedibilità dell'evento e quella della non visibilità (cfr. Cass. Civ. n° 1216/06), ovvero, guardare concretamente al tipo di pericolosità dell'evento dannoso e, laddove tale evento riguarda una strada, guardare ai caratteri specifici del caso (tipo di strada ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato (cfr. anche Cass. Civ. n° 8229 del 07/04/10; n° 8157 del 03/04/09).

Delimitata così l'intera cornice del quadro normativo ed interpretativo di riferimento, deve rilevarsi che la stessa previsione normativa richiamata, prevede l'esistenza del caso fortuito laddove il custode dia prova che l'evento è imputabile a fatto esterno o non riconducibile alla propria sfera comportamentale.

A tal proposito la S.C. di Cassazione, ha avuto modo di precisare che *"La presunzione di colpa può essere vinta dalla prova che il danno è dovuto al caso fortuito. La prova del caso fortuito è quella che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza adottata dal soggetto che vi è tenuto. Sul piano della ripartizione dell'onere della prova, il danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato stesso) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità"* (Cass. Civ. n° 11268/02. Ma anche, Cass. Civ. n. 5031/98).

Pertanto, per giungere a determinare l'esistenza o meno di responsabilità in capo al custode per i danni arrecati a terzi, non assume rilievo alcuno il comportamento tenuto dal custode stesso, - visto che la previsione normativa richiamata stabilisce una responsabilità a carattere oggettivo di tipo aggravato che la dottrina giurisprudenziale riconduce alla alca del "rischio" da custodia (cfr. Cass. Civ. n° 4480/01; ma anche n° 61231/99 ed altre) -, ma il limite del "caso fortuito", che la Suprema Corte di Cassazione ha qualificato come *"fattore che ottiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno"* (Cass. Civ. n° 20359/05. Ma anche Cass. Civ. n° 2062/04; n° 6753/04; n° 15429/04).

Esaminato l'intero quadro normativo ed interpretativo entro cui dover collocare la fattispecie in esame, è di tutta evidenza che parte attrice ha fornito sia la prova della proprietà della strada in capo all'ente convenuto, circostanza questa non contestata dal predetto convenuto, sia fornendo la prova del nesso eziologico tra l'evento verificatosi e l'esistenza della buca sulla sede stradale, tale da generare le lesioni lamentate.

A tal proposito risulta fondamentale l'espletata prova per testi, in cui i testi escussi, sigg. Sgroi Salvatore, Rucella Francesco e Barbera Paola, sulle cui attendibilità non è dato muovere

alcuna censura, hanno, concordemente dichiarato che l'attrice cadeva in terra a motivo di una buca esistente sul manto stradale e non visibile per l'insufficienza della pubblica illuminazione.

In particolare, il teste Sgroi ha riferite che *"Sono a conoscenza dei fatti di causa perché il 27 giugno di due anni fa in occasione della festa di San Giovanni intorno alle 22, insieme con l'attrice stavamo passeggiando sul marciapiede del lungomare direzione Taormina, ad un certo punto abbiamo deciso di attraversare la strada e mentre effettuavamo l'attraversamento della sede stradale l'attrice rovinava a terra a motivo di una buca posta sulla sede stradale. La sede stradale non era sufficientemente illuminata e in particolare i due pali ivi collocati erano fuori uso. (...) la buca si trovava quasi al centro della sede stradale. Non vi erano lavori in esecuzione sulla sede stradale. L'attrice lamentava forti dolori al piede. (...) Avevo già segnalato ai Vigili Urbani la buca senza alcun esito. Il fatto è avvenuto all'altezza del ristorante 'Lido Europa' che riconoscendo nella foto che mi viene mostrata da parte convenuta i luoghi in cui si è verificata la caduta"*.

Il teste Ruccella, marito dell'attrice, nel confermare quanto riferito dal teste che lo precedeva, ha precisato di aver *"visto mia moglie cadere a terra mentre cercava di aggrapparsi ad una persona. Subito dopo ci siamo accorti che la stessa era caduta a causa di una buca posta al centro della carreggiata. Ricordo anche che l'illuminazione era scarsa tanto che i lampioni non funzionavano. (...) Il fatto è avvenuto tra le 22 e le 23 circa. Riconosco nella fotografia che mi viene mostrata i luoghi del sinistro, esattamente l'evento si è verificato all'altezza del ristorante pizzeria"*.

Anche il teste Barbera ha confermato quanto dichiarato dagli altri testimoni, aggiungendo che *"(...) ci accingevamo ad attraversare la strada dalla piazza al lungomare quando la mia amica rovinava a terra a causa di una buca non visibile anche a causa della scarsa illuminazione. (...) Insieme al marito e ad altre persone abbiamo aiutato la predetta ad alzarsi. La stessa accusava dolori al piede e malgrado avessimo offerto alla stessa la possibilità di chiamare qualcun che prestasse soccorso (...) accompagnata al pronto soccorso, la stessa declinava l'aiuto, proseguendo con la noi la passeggiata per alcuni minuti. (...) Riconosco nella foto i luoghi del sinistro e dove è caduta la mia amica è all'altezza del ristorante"*.

Gli elementi dell'operata ricostruzione da parte dei testi della dinamica del sinistro, attestano la preesistenza della buca prima del verificarsi dell'evento per cui è causa, la sua non visibilità a motivo della scarsità della pubblica illuminazione, né che la stessa fosse adeguatamente segnalata, così da costituire un insidia per la sicurezza dell'utente della strada, con ciò dovendo affermarsi, sembra alcun dubbio, la responsabilità dell'evento in capo all'ente proprietario della sede stradale che, quale custode e proprietario, aveva l'obbligo di utilizzare ed adottare tutti quegli

strumenti atti a far sì che il transito su di essa pedoni fosse priva di pericoli per gli utenti.

Non avendo la p.a. convenuta fornito adeguata prova dell'esistenza in loco di segnaletica stradale che indicasse il pericolo, né che l'evento sia imputabile al caso fortuito, deve dichiararsi la sua esclusiva responsabilità della stessa in ordine alle lesioni subite dall'attrice.

Per quanto concerne la natura e l'entità delle conseguenze risarcibili, le recenti innovazioni giurisprudenziali in tema di danno biologico, morale ed esistenziale rendono opportuna una rivisitazione della materia ed una nuova classificazione delle singole voci di danno, optando questo Giudicante per l'adeguamento ai principi di diritto sanciti dalla Consulta, dalla Corte di Cassazione e, da ultimo, dalle Sezioni Unite.

La S.C. sezione III civile, infatti, con le note sentenze nn. 7281, 7282 e 7283 tutte dell'anno 2003, in fattispecie riguardanti danni da circolazione da veicoli e da attività pericolose, con particolare riferimento ai prossimi congiunti della vittima principale dei sinistri, ha superato i tradizionali limiti risarcitori prima ricondotti all'art. 2059 Cod.Civ. ed è giunta a riconoscere la risarcibilità del danno morale ogniqualvolta sia ravvisabile in astratto una fattispecie di reato, pur nei casi di colpa presunta e non accertata in concreto civilisticamente.

Con le successive sentenze sempre della III Sez. Civ. n. 8827 e 8828 del 31.05.2003, la Cassazione, confermando tale orientamento, ha affermato l'estensione della nozione di "danno non patrimoniale" "inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona" e non più solo come "danno morale soggettivo".

A sua volta la Corte Costituzionale con la sentenza 11.07.2003 n. 233, aderendo a tale orientamento, ha ritenuto tramontata "la tradizionale affermazione secondo cui il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il c.d. danno morale soggettivo" così da impostare concettualmente le categorie del danno in modo nuovo, sostituendo alla vecchia tripartizione 1) danno patrimoniale, 2) danno biologico, 3) danno morale, un sistema bipolare costituito da:

1) danno patrimoniale (danno emergente, lucro cessante)

2) danno non patrimoniale, (inteso come ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona) nel quale rientra il DANNO BIOLOGICO (ovvero la lesione dell'integrità fisica e psichica della persona) ed il DANNO MORALE IN SENSO LATO, inteso come il riflesso soggettivo del danno, che a sua volta ricomprende il c.d. danno morale in senso stretto (o patema d'animo transcurto) e il danno c.d. esistenziale o alla vita di relazione (incidente sulle esplicazioni della personalità nelle formazioni sociali, famiglia, ecc. in rapporto a interessi costituzionalmente rilevanti).

Le due sentenze della S.C. n. 8827 e 8828 del 2003, peraltro, oltre a richiedere che il danno

c.d. "esistenziale" sia allegato e provato, suggeriscono anche criteri per la liquidazione delle varie voci del danno non patrimoniale, richiamando il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 Cod. Civ. e consentendo il cumulo fra danno morale in senso stretto e danno esistenziale (o alla vita di relazione), ma precisando che, in caso di duplice liquidazione, il "quantum" per il danno morale puro andrà contenuto, stante la *"sua più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta"* e l'opportunità di un *"giusto equilibrio fra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento"*.

Non viene prescritto invece alcun sistema tabellare predeterminato di liquidazione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella discussa decisione n° 26972 dell'11/11/08, si sono ampiamente riportate a quanto già tracciato dalle sopra riportate decisioni, riaffermando l'esistenza di due sole categorie di danni entro cui collocare i singoli diritti lesi (la salute, l'onore, la vita, la riservatezza, la relazionalità, ecc.): la categoria del danno patrimoniale, previsto dall'art. 2043 Cod. Civ., e quella del danno non patrimoniale, previsto dall'art. 2059 Cod. Civ..

Così, gli istituti del 'danno alla salute', 'danno esistenziale' e 'danno morale soggettivo', vengono ad essere assunti come semplici termini descrittivi del tipo di lesioni subite dal soggetto, la cui risarcibilità è, tuttavia, legata solo alle norme Costituzionali e solo se il loro pregiudizio è grave e serio, tale da superare quella soglia minima che però non è specificata.

In quest'ottica, le Sezioni Unite nella ricordata sentenza, esclude la risarcibilità di quei pregiudizi non Costituzionalmente tutelati quali: i fastidi, i disagi, i disappunti, le ansie e tutte quelle insoddisfazioni che la vita quotidiana in se comporta, chiarendo che la rilevanza costituzionale, non attiene all'interesse leso, ma al pregiudizio sofferto con ciò escludendo un riconoscimento 'automatico' di tipo esistenziale tale da incidere sempre sulla sfera della persona.

Ovvero le Sezioni Unite non hanno voluto escludere la risarcibilità del danno morale, ma solo l'automaticità del risarcimento sulla base di valori tabellari astrattamente definiti.

Da qui l'indicazione della strada necessaria per una migliore e giusta liquidazione, quale è l'accertamento sia della natura dell'interesse stesso leso, che della sua consistenza: *"(...) occorre procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze, fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"* (SS.UU. n° 26972/08. Ma anche Cass. Civ. n° 479/09).

A questo punto il vecchio sistema risarcitorio tabellare per il danno non patrimoniale, parzialmente inadeguato alla nuova classificazione, va integrato, come più volte affermato dalla dottrina di merito, visto che se *"ci si limitasse a risarcire il pregiudizio all'integrità psicofisica limitandosi ad applicare le tabelle del danno biologico, financo che queste non saranno"*

aggiornate tenendo conto della sopravvenuta elaborazione giurisprudenziale, si finirebbe per sovradimensionare il ristoro del danno subito", con l'ulteriore, paradossale conseguenza "che il medesimo pregiudizio verrebbe risarcito in maniera apprezzabilmente diversa, a seconda che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo la sentenza delle Sezioni Unite" (Tribunale di Catanzaro sentenza del 13/03/09. Ma anche Tr. Milano e Bologna).

Peraltro, così come stabilito dall'art. 138 cc. 3 del D.Lgs. n° 209/05 (Codice delle Assicurazioni), è utile, per una più esatta individuazione del danno all'integrità psicofisica, che "L'ammontare del danno biologico liquidato può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".

Al vecchio sistema risarcitorio tabellare per il danno non patrimoniale, in ossequio al prevalente orientamento giurisprudenziale, per ottenere una congrua valutazione, è preferibile adottare il sistema del c.d. "punto tabellare", basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, purché opportunamente individualizzato ai sensi dell'art. 138 D.Lgs. 209/05.

In altri termini, il sistema di determinazione del danno è necessariamente quello della valutazione equitativa, ex art. 1226 Cod. Civ., in considerazione:

1) dei danni all'integrità psicofisica della persona, intesi come meri danni anatomico-funzionali valutabili con accertamento medico-legale, si ritengono ristorabili in base agli ordinari criteri di liquidazione adottati dal sistema tabellare di cui al D.Lgs. n° 209/05, riferiti alla data odierna (criteri aggiornati annualmente sulla base degli indici di svalutazione della moneta), con valutazione equitativa rigorosa dell'età del danneggiato;

2) dei riflessi oggettivi del danno biologico, apprezzabili principalmente tramite accertamento medico legale (incidenza su sport, attività fatiche, maggior usura al lavoro, ecc.) sono valutati mediante eventuale incremento ulteriore dei valori di cui al precedente paragrafo, fino al 50%;

3) del danno morale in senso stretto inteso come il mero "patema d'animo" viene liquidato, per lesioni sofferte dallo stesso danneggiato, nella percentuale ricompresa fra $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{2}$ di quanto liquidato a titolo di danno biologico, (sommativa del danno da invalidità permanente con quello da invalidità temporanea);

4) del danno esistenziale (o da vita di relazione), che ora ricomprende anche alcune voci che in precedenza venivano liquidate tramite il sistema del c.d. "primo pesante", verrà liquidato, qualora sorretto da rigorosa istruttoria, con una percentuale variabile fra $\frac{1}{5}$ e $\frac{1}{3}$ del danno morale.

Tutti i valori del danno morale in senso lato permangono, ovviamente incrementabili o diminuibili fino al 50% in considerazione delle particolarità oggettive e soggettive del caso, fra cui l'età, le modalità della fattispecie che ha dato corso al danno, al fine di consentire un ristoro adeguato del danno patito che deve essere ristorato per intero.

Così, questo Giudicante ritiene di calcolare il danno morale in senso stretto come percentuale del danno biologico nel suo complesso e non più solo con riferimento alla mera invalidità permanente, in considerazione dell'accento puntato dalla citata giurisprudenza sulla centralità del danno rispetto all'elemento soggettivo dell'autore del fatto, e dunque della necessità di tenere conto della sofferenza del danneggiato conseguente ai ricoveri, all'impossibilità di muoversi ed ai periodi di inabilità parziale, in considerazione anche di quanto affermato dalla S. C. di Cassazione che ha affermato la necessità di "*non fare confusione di sorta tra interesse lesa e danno derivazione*" (Cass. Civ. n° 11059/09).

Tenendo, quindi, questo quadro normativo e giurisprudenziale in debita considerazione e guardando concretamente alla tabella di cui dell'art. 139 del D. Lgs. 209/2005, aggiornata al D.M. Sviluppo Economico del 9 gennaio 2019, questo Giudicante, adottando pienamente le valutazioni del CFU, Dr.ssa Pavia, le cui conclusioni si fanno proprie anche in risposta alle osservazioni avanzate dal CTP dell'ente convenuto i cui rilievi non superano le affermate risultanze peritali, ritiene di liquidare a favore della sig.ra Trischitta Francesca, le seguenti voci:

- ◊ incapacità temporanea parziale (75%): giorni 7 per complessivi € 247,42 ($7 \times 47,07 - 75\%$);
- ◊ incapacità temporanea parziale (50%): giorni 30 per complessivi € 706,05 ($30 \times 47,07 - 50\%$);
- ◊ incapacità temporanea parziale (25%): giorni 30 per complessivi € 353,02 ($30 \times 47,07 - 25\%$);
- ◊ postumi permanenti (quali compromissione della validità psicofisica del soggetto) ritiene liquidabili, in considerazione dell'età e di ogni altra circostanza suscettibile di essere assunta a parametro di determinazione: 3%. per complessivi € 2.280,61 [$(€ 968,41 \times 3) - 21,5\%$], tenuto anche conto della assenza di ripercussioni sulle ordinarie attività quotidiane della vita del soggetto.

Danno morale, non ritenuto liquidabile, in ragione della non rilevante entità del danno biologico, con periodo breve di ricovero ospedaliero, nonché dell'adeguamento dei parametri risarcitori al c.d. punto pesante, nonché in ossequio a quanto statuito dalla sentenza n° 235 del 16/10/14 della Corte Costituzionale.

Non dovute sono le voci di danno relative al danno esistenziale in quanto non supportate da alcun riscontro probatorio.

I danni complessivamente suscettibili di risarcimento ammontano, pertanto, a complessivi € 3.757,10, di cui € 3.587,10 per danno biologico ed € 170,00 per spese documentate e ritenute

congrue dal CTU

Al predetto attore spettano i soli interessi legali maturandi dalla data del giorno del deposito della presente decisione sino al saldo effettivo, visto l'applicazione dei coefficienti di determinazione del danno aggiornati alla data attuale e, quindi, oggetto di adeguata rivalutazione monetaria.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate da questo Giudicante in favore dell'erario, come indicati in dispositivo, secondo quanto disposto dal D.L. n° 1/2012 e i parametri dettati dall'art. 1 D.M. 55/2014, nella misura del valore medio, ridotto del 30% ex art. 4 co. 4, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni trattate dell'attività processuale effettivamente svolta e del ridimensionamento della entità della domanda avanzata.

Le spese di CTU, come liquidate in decreto del 09/09/2020, vengono definitivamente poste a carico di parte soccombente.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace,

definitivamente pronunciando.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- Dichiaro responsabile unico ed esclusivo dell'evento dannoso avvenuto in data 24/06/2018 il Comune di Giardini Naxos quale proprietario della strada per omessa vigilanza.
- Condanna il convenuto Comune di Giardini Naxos, in persona del suo Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, Sig.ra Trischitta Francesca, che si liquida in complessivi € 3.757,10, oltre agli interessi legali dalla data del giorno del deposito della presente decisione sino al saldo effettivo, come specificato in parte motiva.
- Condanna altresì il convenuto Comune di Giardini Naxos, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'erario, che si liquidano in complessivi € 950,00, di cui € 100,00 per spese ed € 850,00 per competenze ed onorari, oltre 15% ex art. 14 L.P. CPA e IVA come per legge.
- Pone definitivamente le spese dell'espletata CTU medico legale, come liquidate in decreto del 09/09/2020, a carico di parte soccombente.

Così deciso in Messina 04 dicembre 2020

Il Giudice di Pace

2/10/2021 SCARIN
SPLENO PIRE
A DOTTOR



Originale P.E. x Avv.®

E' copia conforme all'originale.

Messina, 1-7-2021

Il Funzionario Giudiziario
d.ssa Patrizia Ilardo

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.® Giuseppe Bovecchio
nell'interesse di Tuschi Francesco

Messina 1-7-2021

Il Funzionario Giudiziario
d.ssa Patrizia Ilardo

Applicate marche per € GRAT. PAIR

Messina 07/11/2021

L'Assistente Giudiziario
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Mansano Gabriele

ATTESTAZIONE CONFORMITA' PER NOTIFICA
TELEMATICA ex. art. 3-bis L.53/1994

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Bevacqua attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 e 6 comma 1 della legge 53 del 1994 D.L. 179/2012, e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005, che è conforme alla copia cartacea conforme dalla quale è estratta, (sentenza n. 1211/2020 emessa dal GdP di Messina nella causa iscritta al n. R.G. 2473/2019, composta da 11 pagine esclusa la presente attestazione.

Messina, 08/01/2021

Avv. Giuseppe Bevacqua

Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Bevacqua, c.f. BVC GPP 77P06 F158R, iscritto all'Albo degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della L. 53/1994 e succ. mod., quale difensore della Sig.ra **Trischitta Francesca** (CF: TRSFNC65T41F158H), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione l'allegato, sentenza n. 1211.2020_Trischitta.Comune Giardini.pdf, copia per immagine contenente copia conforme al **Comune di Giardini Naxos** presso il procuratore costituito in atti, all'indirizzo di posta elettronica certificata *valentinafichera@pec.giuffre.it* estratto dall'albo tenuto dall'ordine o dal collegio professionale cui appartiene il destinatario della notifica.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato *sentenza n. 1211.2020_Trischitta_Comune Giardini.pdf*, contenente copia della menzionata sentenza è conforme alla copia cartacea conforme dalla quale è stato estratto.

Messina, 08/01/2021

Firmato digitalmente da Avv. GIUSEPPE BEVACQUA

Alla C.A. della Sig.ra Di Bella

Facendo seguito all'intercorso colloquio telefonico con la Sig.ra Di Bella,

specifico che la somma da versare all'Erario, salvo errori e/o omissioni, ai sensi della sentenza n. 1211/2020 GdP Messina è:

€ 100,00 spese vive

€ 850,00 competenze e onorari

€ 127,50 spese generali 15% su € 850,00

€ 39,10 CPA 4% su € 977,50

€ 1.116,60 TOTALE



Allego altresì alla presente PEC, ricevuta fiscale rilasciata dal CTU Dott.ssa Pavia alla Sig.ra Trischitta per un importo di € 450,00.

Distinti saluti.

Avv. Giuseppe Bevacqua

Studio Legale Avv. Giuseppe Bevacqua
Patrocinante in Cassazione
Via San Sebastiano n. 24 - Messina
Tel. 3807996824 – Fax 0909581529
avv.giuseppebevacqua@gmail.com
avvgiuseppebevacqua@pec.giuffre.it

Il contenuto della presente e-mail ed i suoi allegati, sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati, con divieto di diffusione o di uso non conforme alle finalità per le quali la presente e-mail è stata inviata. Pertanto, ne è vietata la diffusione e la comunicazione da parte di soggetti diversi dal destinatario, ai sensi degli artt. 616 e ss. c.p. e D.lgs n. 196/03 Codice Privacy.

Se la presente e-mail ed i suoi allegati sono stati ricevuti per errore, siete pregati di distruggere quanto ricevuto e di informare il mittente al seguente recapito:
avvgiuseppebevacqua@pec.giuffre.it

3

Facendo seguito alla Vs. nota recante n. protocollo 2974 del 08.02.2021,

si precisa che l'importo da versare alla Sig.ra Trischitta, mediante bonifico su conto corrente il cui codice IBAN è indicato in allegato alla presente, è:

risarcimento riconosciuto in sentenza	€ 3.757,10
interessi legali calcolati sino al 15.02.2021	€ 0,16
rimborso CTU medico legale	€ <u>450,00</u>
	€ 4.207,26

Come richiesto si allega, altresì, il modello di dichiarazione inviato dal Vs. Ufficio debitamente compilato e sottoscritto dalla ricorrente unitamente a copia di documento d'identità.

Quanto alle somme da versare all'Erario, non essendo di spettanza della ricorrente Trischitta, potrà la S.V. contattare la competente Cancelleria del Giudice di Pace di Messina al fine di ottenere ogni delucidazione al riguardo.


Infine, per quanto attiene il decreto di liquidazione del 9.9.2020 al C.T.U. potrà la S.V. contattare la Dott.ssa Pavia, incaricata dal Giudice per le operazioni peritali, al seguente indirizzo email: rosaria.pavia@gmail.com

In alternativa la medesima cancelleria di cui sopra.

Lo scrivente è in possesso soltanto della convocazione per le operazioni peritali, nella quale, comunque, si fa riferimento all'importo di € 450,00 quale corrispettivo per le stesse.

Cordiali saluti.

UP. Carabona 15/02/2021



Avv. Giuseppe Bevacqua

Studio Legale Avv. Giuseppe Bevacqua
 Patrocinante in Cassazione
 Via San Sebastiano n. 24 - Messina
 Tel. 3807996824 – Fax 0909581529
 avv.giuseppebevacqua@gmail.com
 avvgiuseppebevacqua@pec.giuffre.it

Il contenuto della presente e-mail ed i suoi allegati, sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati, con divieto di diffusione o di uso non conforme alle finalità per le quali la presente e-mail è stata inviata. Pertanto, ne è vietata la diffusione e la comunicazione da parte di soggetti diversi dal destinatario, ai sensi degli artt. 616 e ss. c.p. e D.lgs n. 196/03 Codice Privacy.
 Se la presente e-mail ed i suoi allegati sono stati ricevuti per errore, siete pregati di distruggere quanto ricevuto e di informare il mittente al seguente recapito:
 avvgiuseppebevacqua@pec.giuffre.it



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 DEL 26-02-2021

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 a favore di Trischitta Francesca e dell'Erario dello Stato, in esecuzione della Sentenza n. 1211/2020 Giudice di Pace di Messina – Sezione Civile.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, 23/02/2021



Il Responsabile del IV Settore
Arch. Sebastiano La Maestra

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €. 5.323,86 sull'intervento _____ Cap. 6542-2 del Bilancio Comunale.

Giardini Naxos, 26 02 2021

Il Responsabile del II Settore
Dott. Mario Cavallaro

Comune di Giardini Naxos
Città Metropolitana di Messina
Collegio dei Revisori dei Conti

Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Al Responsabile del Settore Operativo
e p.c. Al Sindaco

Verbale n. 04/2021 del 18/05/2021

Il presente parere è reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata del debito fuori bilancio è stata controllata sulla base della documentazione ricevuta e collegata alla proposta di riconoscimento. Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell'Ente a fine emergenza.

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, a favore di Trischitta Francesca e dell'Erario dello Stato, in esecuzione della Sentenza n.1211/2020 Giudice di Pace di Messina – Sezione Civile.

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 17,40, mediante teleconferenza causa emergenza Covid-19, si riunisce il Collegio dei Revisori giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 60 del giorno 02/10/2018, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Giardina Carolina – qualifica Presidente;
- il Revisore Pietro Giuseppe Famà – qualifica Componente;
- Il Revisore Gaspare Giuseppe Mulè – qualifica Componente.

Premesso che, è stata trasmessa, al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Giardini Naxos, la proposta di deliberazione di C.C. N.05 del 26.02.2021 di cui all'oggetto del presente verbale, per acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) numero 6) del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i..

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, a favore di Trischitta Francesca e dell'Erario dello Stato, in esecuzione della Sentenza n.1211/2020 Giudice di Pace di Messina – Sezione Civile”;

Visto l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

Visto l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che prevede:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;...omissis.

Vista la sentenza n.1211/2020 iscritta al n.2473/19, emessa dal Giudice di Pace di Messina - Sezione Civile promossa dai Sig.ra Francesca Trischitta contro il Comune di Giardini Naxos per risarcimento danni da cose in custodia, nel quale il Giudice dichiara "responsabile unico ed esclusivo dell'evento dannoso avvenuto in data 24.06.2018 il Comune di Giardini Naxos quale proprietario della strada per omessa vigilanza", e lo condanna:

- al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore "*per complessivi €3.757,10 oltre agli interessi legali dalla data del giorno del deposito della presente decisione sino al saldo effettivo*";
- "*al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano in complessivi €950,00, di cui €100,00 per spese ed €850,00 per competenze ed onorari, oltre 15% ex art. 14 L.P. CPA e IVA come per legge*";
- al pagamento "*delle spese dell'espletata CTU medico legale, come liquidate in decreto del 09.09.2020*".

per un importo totale di €5.323,86.

Considerato che, il debito fuori bilancio è una obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica ed in particolare degli articoli del TUEL n.151 inerente i "Principi in materia di contabilità" e il n.191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese";

Considerato che, i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;

Ritenuto che, la fattispecie sopra indicata è da ricondurre all'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194 c.1 lett. a) del TUEL;

Tenuto conto che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tale pagamento;

Considerato che la Corte dei Conti con le Deliberazioni n.80/2015/PAR e n. 18/2016/PAR, ha delineato che la deliberazione consiliare in ambito di riconoscimento di debiti fuori bilancio è finalizzata a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, ad individuare le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito all'interno di una delle fattispecie tipizzate dalla norma, ed infine, ad individuare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale sottoscritta dal responsabile del procedimento;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile espresso in data 26.02.2021 con attestazione di copertura finanziaria al Cap. 6642-2 per €5.323,86;

Visto il decreto del legislativo n.267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

il Collegio esprime, limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione riguardante *“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, a favore di Trischitta Francesca e dell'Erario dello Stato, in esecuzione della Sentenza n.1211/2020 Giudice di Pace di Messina – Sezione Civile”*, **subordinandolo, comunque, all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione 2021-2023.**

Il Collegio invita l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa.

Il Collegio invita l'Ente a porre in essere ogni possibile accorgimento al fine di evitare che vengano effettuate spese in violazione del disposto dell'art. 191 del TUEL ossia in assenza di impegno a valere sui bilanci di previsione approvati e quindi di idonea e legittima copertura finanziaria.

Il collegio invita, infine, il Responsabile dei Servizi Generali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Regione Siciliana.

Il presente parere viene trasmesso per essere allegato alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Alle ore 18,05 viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo, 18.05.2021

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Carolina Giardina

Dott. Pietro Giuseppe Famà

Dott. Gaspare Giuseppe Mulè

Firmato digitalmente

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


Il Consigliere Anziano
(Rita Micalizzi)

Il Presidente del Consiglio
(Avv. Arcidiacono Maria Antonella L.)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Sabrina Ragusa)









Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Il Segretario Generale

Istruttore Amministrativo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

[] è divenuta esecutiva il giorno

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Il Segretario Generale

Istruttore Amministrativo
